

RB

Rimborsi Bancari



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
NAPOLI

SENT. N. 26496/16
R.G. 43727/15
CRON. 8965/16
REP. 5006/16

Il Giudice di pace, avvocato Arturo Nocerino, della settima sezione civile, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 43727 del Ruolo Generale
Affari Contenzioso Civile dell'anno 2015, vertente

Oggetto:
Restituzione spese
Nullità Clausole

TRA

██████████ Mariano, nato a ██████████ il ██████████ e residente in ██████████ alla Via ██████████, codice fiscale ██████████, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita a margine dell'atto di citazione, dagli avvocati Pierluigi Telese, codice fiscale TLS PLG 73B08 F839T – pec: avv.pierluigitese@pec.giuffre.it, e Tiziana Pane, codice fiscale PNA TZN 71T50 F839C – pec: avv.tizianapane@pec.giuffre.it, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ercolano (NA), alla Via Panoramica nr.60, fax 081/7321684;

ATTORE**CI**

██████████ S.p.A. (p.iva ██████████ – c.f. ██████████), già ██████████ s.p.a., con sede in ██████████ via ██████████, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa come da delega in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti ██████████ ed ██████████ ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in ██████████ Piazza ██████████;

CONVENUTA**CONCLUSIONI**

All'udienza del 19 luglio 2017, come da verbali ed atti di causa;

Il procuratore attore:

- 1) Accertare e dichiarare la nullità della clausola vessatoria contenuta al nr. 2 del contratto di finanziamento dedotto in giudizio, nella parte in cui prevede la non ripetibilità dei costi sostenuti dal consumatore in caso di anticipata estinzione del rapporto contrattuale, alla luce degli artt. 33 e ss. del d.lgs. 206/2005;
- 2) Condannare la ██████████ s.p.a. alla restituzione in favore del sig. ██████████ Mariano dell'importo complessivo di € 2.492,27 di cui € 449,40 per rimborso commissioni attivazione non maturate, € 145,67 per rimborso commissioni gestione pratica cui è stata sottratta la somma di € 852,97 già rimborsata, € 1.638,00 per commissioni trattenute in favore dell'agente ed € 259,20 per restituzione dei costi assicurativi per l'intervenuta cessazione del rischio assicurato, cui è stato sottratto l'importo già rimborsato a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo nr. 172817 alla

RB

Rimborsi Bancari

48^a rata, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla data di estinzione del contratto sino al
pagamento;

3) Condanna della convenuta al pagamento delle spese, compreso CTU e di
mediazione, ed onorari del giudizio con attribuzione.

Il procuratore SpA:

di dichiarare la incompetenza per valore del GdP adito, in favore del Tribunale di
Napoli; rigettare le domande perchè infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari tutti.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Va premesso che trova applicazione l'art. 132 c.p.c, come novellato dalla L. n.
69/2009 art. 58 co. 2, con conseguente succinta esposizione dei fatti e dello
svolgimento del processo.

*Con atto di citazione, notificato a mezzo Pec, l'attore evocava in giudizio innanzi
questo Giudice la SpA, affinché, sostanzialmente - previa declaratoria di nullità
delle clausole del contratto di finanziamento n. 172817 del 18/05/2010, in 120 rate
mensili ognuna di €. 250,00, laddove è sancita la non rimborsabilità delle commissioni
di intermediazione finanziaria ed assicurative a seguito della anticipata risoluzione del
rapporto contrattuale (per le quote relative al periodo successivo al momento
dell'estinzione anticipata mediante contanti e/o stipula di nuovo contratto di mutuo, con
residuo di 72 rate a scadere), per violazione degli artt. 33 e ss. d.lgs. nr.206/2005 e
artt. 1469 bis e ss. c.c. - venisse accertato e dichiarato il suo diritto alla restituzione
della somma complessiva di €. 2.683,07, relativa agli oneri corrisposti al momento
della sottoscrizione ed anticipati per la quota parte non goduta.*

A fondamento della domanda deduceva di aver stipulato con la convenuta il
contratti di mutuo al consumo, di cui al D.M. Tesoro 08/07/1992 e art. 125 T.U.B.,
sopra richiamato, estinto anticipatamente alla 48^a rata, residuando n. 72 rate a scadere
mensilmente, mediante la formula della cessione pro-solvendo dello stipendio/
pensione (DPR n. 180/1950 e n. 895/1950) o del mandato irrevocabile di delegazione
di pagamento al proprio datore di lavoro per versare alla creditrice delegataria (SpA),
di quote della retribuzione/pensione.

Incardinatosi il contraddittorio, in data 23/10/2015, si costituiva in cancelleria la
società convenuta, la quale, attraverso il suo difensore, con comparsa molto articolata e
puntuale, contestava i fatti descritti, contrastava le domande e ne chiedeva il rigetto
essendo infondate. *Qua*

Eccepiva: la incompetenza per valore del GdP adito per essere competente il
Tribunale di Napoli; la correttezza del proprio operato e del conteggio estintivo, come
indicato nel contratto di finanziamento sottoscritto; che le commissioni accessorie,
rappresentano un esborso non collegabile alla durata del piano di ammortamento del
finanziamento, costituendo un compenso-provvigioni dovute ai procacciatori a cui il
cliente si rivolge per ottenere il finanziamento e si maturano all'atto della sottoscrizione
del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento e non rientrano nei
così c.d. "recurring".

Ammissa la CTU, depositati fascicoli, memoria di discussione e precisate le
conclusioni, alla odierna udienza, la causa è stata riservata per la decisione.

Si premette che la presente causa deve, comunque, essere decisa, in attuazione
della modifica legislativa, (D.L. 8.02.2003 n. 18 convertito L. n. 63 del 7.04.2003)
secondo diritto ex art. 113 c.p.c. e la vertenza trova fonte normativa nel Codice Civile,
nel Codice del Consumo, DLgst.n. 206/2005, nel DPR n. 180/1950 e Reg. di Att. n.

RB

Rimborsi Bancari

895/4950, nel D. M. Tesoro dell'8/07/1992, D.Legst. n. 385 del 1/9/1993 TUB, modificato dal DLgst. n. 141/10.

La domanda formulata dall'attore è ammissibile, proponibile e procedibile, avendo proposto la mediazione presso l'organismo "A.I.M.A.C." sede centrale di Napoli, con esito negativo, nonché notificata diffida ad adempiere a mezzo pec, notificata il 20/05/2015.

L'atto introduttivo risulta regolarmente notificato con il rispetto dei termini a comparire e risulta conforme alle prescrizioni richieste dagli artt. 163 e 164 c.p.c. e la vertenza è stata correttamente incardinata innanzi questo Giudice, competente per valore e per territorio.

La domanda rientra nella competenza per territorio e per valore del GdP adito, avendo l'attore domandato la restituzione di somme quantificate nel limite della competenza per valore di questo giudice, nonché l'accertamento della vessatorietà della clausola (non l'annullamento del contratto) contraria alla restituzione di dette somme.

Le legittimazioni, attive e passive, delle parti in causa risultano acclarate attraverso la produzione della documentazione prodotta.

Risulta acclarato ed incontestato che tra le parti è stato concluso il contratto di mutuo di credito al consumo per cui è causa, nonché la estinzione anticipata dello stesso con le rate ed alle scadenze indicate, come si evince anche dalla note inviata dalla convenuta del 17/02/2015, in risposta al reclamo n. 51/15 oltre dal piano di ammortamento, versati in atti.

Parimenti risulta acclarato che al momento della sottoscrizione del contratto (copia in atti), il mutuatario-attore ha pagato, tra l'altro: €. 2.730,00 per commissioni intermediario; €. 1.331,06 per commissioni di gestione pratica, €. 749,06 per commissione di attivazione.

Tanto precisato, la domanda formulata dall'attore è volta preliminarmente ad ottenere la declaratoria di nullità delle clausole vessatorie del contratto per cui è causa, meglio ed approfonditamente descritte negli atti delle parti, nella parte in cui non prevedono il rimborso proporzionale dei costi sostenuti, in ragione dell'anticipata estinzione del contratto e, quindi, il riconoscimento del diritto alla restituzione parziale delle somme pagate a titolo di commissioni finanziarie, commissioni dell'intermediario finanziario e costi assicurativi limitatamente al periodo anticipato.

La normativa applicabile, in particolare l'art. 125 Co 2 del TUB, per i contratti stipulati prima della modifica introdotta con il DLgst. n. 141/2010, così statuisce: "Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR", parimenti, dopo la modifica, l'art. 125 bis, al comma 6 prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto" e l'art. 125 sexies" 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua

RB

Rimborsi Bancari

del contratto. 2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.".

Ne consegue, alla luce di quanto descritto e della normativa richiamata, che le clausole in contrasto con dette statuizioni, disponenti la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione finanziaria ed assicurativa a seguito di risoluzione anticipata del contratto sono vessatorie e, pertanto, nulle e vanno disapplicate.

Pertanto, in attuazione della citata normativa, il sig. [REDACTED] Mariano ha diritto alla restituzione delle quote dei costi imputabili al periodo successivo all'anticipata estinzione del mutuo e ciò anche in funzione delle speciali norme che regolano le operazioni di mutuo mediante cessione del quinto della retribuzione ed assimilate (delegazioni di pagamento), che prevedono ed impongono l'obbligo della restituzione, a carico dell'Istituto finanziario e/o dell'intermediario, di quella parte di costo che non trova più giustificazioni allorché il contratto sia stato risolto anticipatamente e consensualmente, come nel caso de quo agitur.

In ordine alla determinazione del quantum dei costi da retrocedere, vista la richiesta della convenuta, è stato nominato il CTU nella persona della dott.ssa [REDACTED] che, con ampia relazione, ha quantificato i costi, specificati per singola voce, nell'importo di €. 2.683,07, al netto di quanto già restituito di €. 652,07.

Questo Giudice ritiene poter condividere solo parzialmente, le determinazioni del CTU, con riferimento al premio assicurativo versato dall'attore ed in ogni caso non poter accogliere le osservazioni dei CTP, obiettivamente di parte, precisandosi che il Giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso dalla consulenza di parte quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse. (cf.: Cassazione civile, sez. III, 11 febbraio 2002, n. 1902 ed altre, anche di merito, conformi)

Ciò detto, l'unico costo da restituire è quello inerente alla gestione delle rate di rimborso non ancora scadute, in ragione dell'anticipata estinzione del contratto.

Va, pertanto, applicato, a parere di questo Giudice, il sistema proporzionale (adottato anche da ABF e non applicare il principio statuito dall'art. 1370 c.c.) e, quantificare gli oneri recurring (sostanzialmente la remunerazione di attività destinate a trovare svolgimento nella fase esecutiva), in proporzione al tempo virtualmente mancante alla scadenza naturale del rapporto, con l'applicazione del criterio proporzionale "ratione temporis", così come richiesto dall'istante ex l'art. 125 Co 2 del TUB, (precisandosi che il premio assicurativo a suo carico, come da contratto, è pari ad €.432,00) e quindi:

- ratei di comm. di intermed. non maturati: € 2.730,00:120 x 72 = € 1.638,00
- ratei spese gestione prestito non maturati: € 1.331,06:120 x 72 = € 798,63

RB

Rimborsi Bancari

- Ratei spese premio assic. non maturato: € 432,00,00:120 x 72 = € 259,20
- Detrarre l'importo già corrisposto di € 652,07
Totale a credito dell'istante € 2.043,76

Le spese del giudizio, compresa la CTU pari ad € 500,00, seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di notula, come in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, come previsto dal DM Giustizia n. 55 del 10/03/2014 G.U. 2 aprile 2014, Nuovi Parametri Forensi, tenuto conto dell'attività svolta, della semplicità e ripetitività della vertenza e del parziale accoglimento della domanda.

La sentenza in oggetto è titolo esecutivo, tuttavia derivando tale sua natura dalla legge, non è opportuno farne oggetto di un capo autonomo di dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, VII^a Sezione Civile, Avv. Arturo Nocerino, definitivamente pronunciando secondo diritto sulla domanda proposta da [REDACTED] Mariano nei confronti di [REDACTED] SpA, in persona del L.R. p.t., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna [REDACTED] SpA alla restituzione, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 2.043,76 per le causali indicate in motivazione, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza;
- Condanna la [REDACTED] SpA al rimborso in favore dell'attore delle spese di lite, comprensive della fase pregiudiziale, che liquida in complessivi € 1.330,00, di cui € 1.205,00 per compenso tabellare, € 125,00, per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente le spese per CTU, pari ad € 500,00, a carico della convenuta.

Così deciso in Napoli, 9 marzo 2017

Il Cancelliere p.e. B3

Il Giudice di Pace
Avv. Arturo Nocerino

Il Cancelliere p.e. B3
Maria Rosa Scotti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, li 25 LUG 2017



Il Cancelliere p.e. B3
Maria Rosa Scotti